

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore	salute@certregione.fvg.it terzosettore@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5569 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

Decreto n° 19977/GRFVG del 02/11/2022, Prenumero 20396

PRENOTAZIONE
CAPITOLO 9049, art. 1

Posizione organizzativa "Coordinamento delle attività
in materia di promozione e incentivazione delle
imprese sociali e della cooperazione sociale"

L.R. 20/2006, art. 14, comma 2, lett. b), c) e c bis), e titolo III, capi II, III e IV del Regolamento emanato con DPRReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii. – Contributi a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi per acquisizione di consulenze, costituzione e primo impianto e modifiche dello statuto – Annualità contributiva 2022 – Approvazione graduatoria e prenotazione risorse.

La Responsabile delegata di Posizione Organizzativa

Visti:

- la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, recante "*Norme in materia di cooperazione sociale*" e successive modificazioni e integrazioni - nella formulazione vigente alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo più sotto specificate - , e in particolare l'articolo 14, comma 2, lettere b), c) e c bis) che prevede, tra le altre, la concessione di contributi alle cooperative sociali e loro consorzi iscritti nell'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito per brevità Albo regionale, per l'acquisizione di consulenze, la costituzione e il primo impianto e le modifiche dello statuto per adeguarsi alle previsioni dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge regionale;
- il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres., recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006 afferente le funzioni regionali in materia, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito per brevità Regolamento, e, in particolare:
 - il titolo III, capo II – Contributi per consulenze;
 - il titolo III, capo III – Contributi per spese di costituzione e primo impianto;
 - il titolo III, capo IV - Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale

20/2006;

- l'articolo 33 - Modalità di presentazione delle domande;
- l'articolo 37 - Formazione delle graduatorie e concessione degli incentivi;

Visti, altresì:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Titolo II ove sono disciplinati i principi generali del procedimento contributivo;

Atteso che i termini perentori (iniziale e finale) per la presentazione delle domande di contributo annuali da parte degli istanti legittimati sono fissati dall'articolo 33, comma 3, del Regolamento regionale in applicazione del quale, per la corrente annualità contributiva, opera la decorrenza delle ore 9:15 di lunedì 3 gennaio 2022 e il termine delle ore 16:30 di giovedì 31 marzo 2022;

Preso atto che le domande di contributo regolarmente pervenute entro suddetti termini mediante il sistema informatico Istanze On Line (IOL) sono state n. 10 (dieci), tutte riconducibili all'iniziativa di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), della L.R. 20/2006 e al titolo III, capo II, del Regolamento (contributi per consulenze);

Dato atto che nel corso delle attività istruttorie espletate sulle domande pervenute, sono stati verificati i requisiti soggettivi di ammissibilità dei richiedenti, la rispondenza delle iniziative oggetto di domanda a quanto previsto dal titolo III, capo II, del Regolamento nonché, in via generale, delle disposizioni nelle premesse richiamate e applicabili al procedimento in corso;

Dato atto che la domanda di contributo presentata dalla sotto riportata impresa:

- 1) Comunità Educante - Società Cooperativa Sociale – Onlus, codice fiscale 00503580326, protocollo regionale n.ro 0006863/GRFVG del 31 marzo 2022, GGP n.ro 149038;

è stata ritirata dal medesimo soggetto istante (con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata – pec – e registrata nel protocollo regionale in data 6 settembre 2022 con n.ro 0119807/GRFVG) e che, pertanto, in accoglimento, è stata trasmessa comunicazione di archiviazione (sempre a mezzo pec di data 6 settembre, protocollo regionale n.ro 0120952/GRFVG) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera d) del Regolamento (*"d) per rinuncia del soggetto richiedente intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione"*);

Dato atto che le n.ro 5 (cinque) domande di contributo sotto richiamate e presentate, rispettivamente, da:

- 1) Agricola Monte San Pantaleone - Cooperativa Sociale - Cooperativa Sociale - Società Cooperativa – Onlus, codice fiscale 80028150326, protocollo regionale n.ro 0006092/GRFVG del 28 marzo 2022, GGP n.ro 148993;
- 2) Querciambiente Società Cooperativa Sociale, codice fiscale 00907100325, protocollo regionale n.ro 0007014/GRFVG del 31 marzo 2022, GGP n.ro 149034;
- 3) Società Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia - Impresa Sociale, codice fiscale 00124570326, protocollo regionale n.ro 0007076/GRFVG del 31 marzo 2022, GGP n.ro 149035;

- 4) Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale, codice fiscale 00496150319, protocollo regionale n.ro 0007079/GRFVG del 31 marzo 2022, GGP n.ro 149041;
- 5) La Collina - Società Cooperativa Sociale Onlus Impresa Sociale, codice fiscale 00746150325, protocollo regionale n.ro 0007141/GRFVG del 31 marzo 2022, GGP n.ro 149037;

non presentavano i requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento e che, pertanto, ad ognuna delle imprese richiedenti è stato trasmesso, sempre a mezzo pec, preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990, per le motivazioni meglio dettagliate nelle rispettive comunicazioni regolarmente depositate agli atti dei relativi fascicoli procedurali;

Dato atto che, invece, per le n.ro 2 (due) domande sotto riportate, presentate rispettivamente da:

- 1) Torrenuvola Società Cooperativa Sociale, codice fiscale 01148610320, protocollo regionale n.ro 0007080/GRFVG del 31 marzo 2022, GGP n.ro 149036;
- 2) Cooperativa Sociale Il Seme - Società Cooperativa Agricola O.N.L.U.S., codice fiscale 00299900936, protocollo regionale n.ro 0007193/GRFVG del 31 marzo 2022, GGP n.ro 149042;

si sono rese necessarie delle integrazioni istruttorie, così come risultante dalle richieste inoltrate via pec in data 28 settembre 2022 e registrate al n.ro 0153866/GRFVG e n.ro 0154614/GRFVG del protocollo regionale con contestualmente assegnazione di un termine perentorio di 20 giorni per fornire riscontro;

Dato atto, altresì, che per quanto attiene l'istanza presentata da Thiel Società Cooperativa Sociale Onlus, codice fiscale 01023280314, protocollo regionale n.ro 0006862/GRFVG del 31 marzo 2022, sebbene ammissibile, si è ritenuto opportuno trasmettere comunicazione in ordine alla quota parte delle spese presentate e non ammissibili a contributo con nota del 28 settembre 2022, protocollo regionale n.ro 0154237/GRFVG;

Dato atto che le n.ro due imprese destinatarie delle richieste di integrazioni istruttorie, entro i termini assegnati non hanno trasmesso alcuna risposta e che, conseguentemente, è stato trasmesso loro preavviso di adozione di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990 in applicazione della fattispecie disciplinata dall'articolo 35, comma 4, lettera a), del Regolamento ("*a*) scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda ..(omissis)..");

Preso atto che, entrambe le cooperative (Torrenuvola Società Cooperativa Sociale, codice fiscale 01148610320, e Cooperativa Sociale Il Seme - Società Cooperativa Agricola O.N.L.U.S., codice fiscale 00299900936), entro i 10 giorni previsti dall'articolo 10 bis della legge 241/1990, non hanno inoltrato alcuna comunicazione;

Preso atto, altresì, che per quanto attiene i preavvisi di rigetto inoltrati alle n.ro 5 (cinque) cooperative più sopra richiamate, analogamente, entro i 10 giorni previsti dalla norma di legge appena richiamata, solo Querciambiente Società Cooperativa Sociale, codice fiscale 00907100325, di seguito per brevità Querciambiente, ha presentato le proprie osservazioni (con nota registrata al protocollo regionale in data 7 ottobre 2022, con n.ro 0170608/GRFVG) mentre le altre n.ro 4 (quattro) imprese non hanno fornito alcun riscontro;

Esaminate quindi, nel dettaglio, le osservazioni formulate da Querciambiente e ritenute le stesse non accoglibili per le motivazioni di seguito riportate:

- 1) al punto a, laddove la cooperativa, parafrasando parte del disposto normativo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento, evidenzia come "*La domanda proposta parla di un progetto d'innovazione legato all'analisi dei servizi offerti dalla cooperativa e per il loro miglioramento tramite l'acquisizione di nuove conoscenze e*

l'adozione di nuove tecnologie nelle fasi di produzione, commercializzazione e gestione. Il focus dell'intervento è quello evidentemente d'introdurre innovazioni e acquisire servizi di consulenza utili a favorire gli obiettivi previsti dal progetto (il miglioramento dei servizi attraverso anche l'innovazione tecnologica all'interno dei processi)", fraintende il focus della domanda di contributo, costituito indefettibilmente da attività di consulenza, con, in subordine, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2006, la scelta alternativa tra le varie finalità "meritevoli" del sostegno pubblico e fissate dal legislatore regionale: al "[b) contributi per consulenze concernenti] *l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;*". A completamento, poi, per le sole consulenze per l'innovazione, vi è la delimitazione del confine di ammissibilità delle spese ad opera del già richiamato articolo 11, comma 2, del Regolamento;

- 2) Sempre alla lettera a, l'impresa inoltre osserva come *"ciò che era necessario cercare non era meramente un soggetto erogatore di servizi di consulenza informatici, ma un soggetto capace di erogare contenuti di innovazione, quindi si è cercato di verificare e d'individuare soggetti con codici ateco adeguati all'innovazione, ma attualmente all'interno della banca dati ISTAT 2007 revisione 2022 non sono rinvenibili (praticamente impossibile) attività con il codice ateco "innovazione" o formule diverse ma collegate"* che, in parte, è conseguenza dell'errato presupposto di cui al punto 1). La classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007 richiesta per l'accesso al contributo è quella riferita alle *"consulenze"*, non all'*"innovatività"* che, peraltro, come ha avuto modo di riscontrare l'impresa, non è rinvenibile nel contesto classificatorio in quanto inidonea a individuare o dettagliare una categoria economica;
- 3) Con riferimento alla lettera b *"In carenza di codici ateco adatti, si sono valutati soggetti che nel quadro degli obiettivi del progetto più si potessero avvicinare almeno analogamente per sostenere l'attività in parola ed intervenire proficuamente nel processo d'innovazione e trattandosi fondamentalmente di servizi informatici era necessario individuare quelli che all'interno dell'analisi dei servizi potessero sostenere di fatto l'acquisizione di nuove conoscenze e l'adozione di nuove tecnologie, atteso che le tecnologie di per se non sono oggetto di richiesta di contributo. In tale sede sono state proposte solo giornate d'impegno di personale esperto."* si osserva che trova qui conferma il fatto che si tratta *"fondamentalmente di servizi informatici"* così come si evince anche dalle visure camerali di ogni prestatore, evidenziando i seguenti codici Istat Ateco 2007 (elenco esaustivo):
 - a) Alpha Sistemi Srl:
46.18.21 - Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico;
 - b) Diesse Srl – Unipersonale:
62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione;
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.;
 - c) Logika Società a Responsabilità Limitata Semplificata:
62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.;
 - 95.11 - Riparazione di computer e periferiche;
 - 46.51 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software;
 - 85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale;
- 4) Ulteriormente, non è condivisibile, in senso assoluto, la valutazione di Querciambiente, riportata alla lettera c. *"Nel formulare l'istanza si è fatto riferimento al fatto che ciò che la norma richiama all'art. 11 c.3 è che ciò che viene finanziato sono SERVIZI DI CONSULENZA,*

per l'appunto SERVIZI e non meramente consulenze." in quanto, al contrario, per quanto già in parte evidenziato al punto 1, oggetto dell'istanza sono, imprescindibilmente, le attività di consulenza professionalmente prestate. Quanto alla caratteristica di "professionalità" della prestazione questa dev'essere accertata secondo le modalità definite dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento "3. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza resi da un consulente o da una società di consulenza che svolge un'attività professionale, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.".

Con riferimento, poi, nel prosieguo, a "La norma non esclude in tal senso gli altri codici ateco della classe 62 come del resto non esclude che un soggetto che eroga servizi informatici possa fare consulenza. La norma richiamata precisa che l'attività legata a tali servizi sia resa da soggetti la cui attività dev'essere classificata secondo i codici ATECO, e per un tanto - in termini di ammissibilità - tali codici sono coerenti con l'attività in parola inserita all'interno dell'istanza, ancorché l'ideale sarebbe stata quella d'innovazione, che però non esiste.", si concorda sul fatto che gli altri codici Ateco della classe 62 non sono esclusi dalla norma così come non ne sono esclusi quelli diversi dalla classe 62 né sono elencati i codici Ateco ammessi in quanto detta norma non riporta alcun codice Ateco né può farlo stante la natura tendenzialmente permanente delle norme regolamentari rispetto a quella della classificazione Istat Ateco 2007, soggetta invece ad aggiornamenti annuali. Ulteriormente, un soggetto che eroga servizi informatici può certamente svolgere anche attività di consulenza, tuttavia, ai fini dell'accesso agli incentivi in questione, ciò deve risultare dai codici Istat Ateco attribuiti. L'assenza di tali codici, d'altro canto, può derivare da tre possibili cause: 1) l'attività non viene esercitata; 2) l'attività è svolta occasionalmente e, pertanto, non sussiste il requisito della professionalità; 3) l'attività è di fatto esercitata e lo è professionalmente ma il medesimo professionista non ha richiesto l'aggiornamento dei codici attività Ateco 2007 assegnati. In ogni caso, si chiarisce che non assume rilevanza il motivo per cui il soggetto sia sprovvisto di codici Ateco 2007 riferiti a prestazioni consulenziali poiché l'articolo 11, comma 3, del Regolamento non ammette eccezioni;

- 5) In merito a quanto riportato alla lettera d "Osservando le descrizioni dei codici ATECO sui database dell'ISTAT, ATECO 2007 aggiornamento 2022, il codice 62.02.00 prevede "la pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione. Questi servizi possono includere la relativa formazione all'utente finale", che nel caso informatico, intangibili forse, ma sono vere e proprie attività di produzione, con il fine di arrivare ad un prodotto su cui poi fare formazione, e quindi un tanto non corrisponde propriamente ad una consulenza." si specifica quanto segue:
- a) La descrizione riportata dall'impresa è riferita al codice Ateco 62.02 e non al codice Ateco 62.02.00 (così come risultante dall'interrogazione effettuata nel sito internet dell'Istat, che gestisce le relative classificazioni);
 - b) In entrambi i casi, il "nome" attribuito all'attività codificata (che sia 62.02 o sia 62.02.00) è "Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica" (rif. sito internet Istat);
 - c) In particolare, nel preavviso di rigetto trasmesso a Querciamonte e recante il codice Ateco 2007 n.ro 62.02.00, la descrizione della codifica riportata (rif. sempre sito Istat) è la seguente "consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione" e non l'altra, ripresa dalla cooperativa nelle sue nelle sue osservazioni.

Da ciò consegue che tutte le successive considerazioni formulate dall'impresa sulla base di un assunto non presupposto nel preavviso di rigetto - e condivisibili, peraltro, - non caducano l'eccezione espressa dall'Ufficio competente;

- 6) Riguardo alle osservazioni di cui alla lettera e *“In relazione ai diversi soggetti inseriti nelle domande, di cui si sono indicati in domanda, nelle visure camerali si possono rinvenire: CONSULENZA, ANALISI, PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE NEL SETTORE INFORMATICO; FORMAZIONE, CONSULENZA TECNICA E GESTIONALE AGLI UTILIZZATORI DI PROPRI SERVIZI; L'ATTIVITA' DI CONSULENZA APPLICATIVA/SISTEMISTICA, tutte attività individuate all'interno evidentemente di documenti sostanzialmente equivalenti ai codici istat.”*, analogamente alle precedenti, non sono accoglibili per tre ordini di motivi: 1) la normativa applicabile e già richiamata ai precedenti punti 1) e 4), prevede che l'attività professionale del consulente o della società di consulenza si evinca dal/i relativo/i codice/i Ateco 2007 e l'elenco riportato dall'impresa non vi corrisponde (confrontare con l'elenco esaustivo riportato al punto 3); 2) Le altre sezione delle visure camerali, riportanti mera descrizione delle possibili attività d'impresa e dalle quali, evidentemente, è stato formato l'elenco riportato dalla cooperativa, non costituiscono la *“documentazione equivalente”* indicata dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento e a cui fa cenno l'impresa, costituita invece, dal certificato di attribuzione del numero di partita IVA così come già indicato nel preavviso di rigetto nonché, ancor prima, nelle *“Istruzioni per la presentazione della domanda di contributo - annualità contributiva 2022”* (pagina 3/8, punto 8), pubblicate nella sezione *“modulistica”* del sito internet regionale dedicato alla presente misura di incentivazione; 3) l'eventuale ammissione di documentazione equivalente alla visura camerale non fa venir meno in alcun modo l'obbligo fissato dall'articolo 11, comma 3 del Regolamento che nella stessa sia riportata l'attività economica (ovvero le attività) del prestatore classificata secondo il codice Ateco 2007 (il certificato di attribuzione del numero di partita IVA, infatti, lo riporta);
- 1) Rispetto a quanto osservato in relazione al punto 2) del preavviso di rigetto - possibile carenza del requisito oggetto dell'“innovatività” secondo le caratteristiche dettate dall'articolo 11, comma 2 del Regolamento, e, invece, possibile riconducibilità delle prestazioni rese nell'ambito dell'iniziativa riferita al miglioramento dell'organizzazione aziendale – permangono le perplessità palesate, soprattutto per quanto attiene il carattere di “innovatività” delineato dal quadro normativo applicabile, posto che le attività preventivate consistono, in estrema sintesi, nella realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato e informatizzato (si cita, sul punto, in particolare *“il supporto degli esperti ci aiuterà a sviluppare quei driver informatici ed informativi che oggi ancora non ci sono tra i diversi gestionali...”*). Tale sviluppo, indubbiamente, avrà un impatto positivo su tutta l'attività aziendale, ma ciò che non significa necessariamente “innovazione” nel senso definito dalle norme;

Ritenuto, pertanto, di confermare il rigetto della domanda di contributo presentata da Querciambiente;

Dato atto che, in sintesi, i rigetti comunicati agli interessati e in questa sede confermati riguardano un totale di n. 8 (otto) istanze, dettagliate nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato A e recante sinteticamente le relative motivazioni;

Tenuto conto delle risultanze delle attività istruttorie svolte sulle restanti n. 2 (due) domande, ammissibili a contributo, e riportate nella tabella 1 dell'Allegato A e recanti un ammontare complessivo di contributi concedibili pari ad euro 3.120,00;

Specificato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del Regolamento, l'importo di ogni singolo contributo concedibile calcolato è stato arrotondato all'unità di euro;

Considerato che nulla osta all'approvazione della prima graduatoria delle domande ammissibili (tabella 1) e dell'elenco delle domande non ammissibili (tabella 2), di cui all'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente decreto), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento e ritenuto, pertanto, di poter procedere alle relative approvazioni;

Ricordato che l'importo complessivo dei contributi concedibili è pari a euro 3.120,00;

Visti:

- lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- la legge 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e ss.mm.ii. e il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022 - 2024);
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022 - 2024);
- la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022 - 2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 "*Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 10 bis afferente le posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 recante "*Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali*" e ss.mm.ii. e visto, in particolare, l'Allegato A;

Visti:

- il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del 29 settembre 2020, n. 1873/SPS, di seguito decreto n. 1873/SPS/2020, con cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa (P.O.) "*Coordinamento delle attività in materia di promozione e incentivazione delle imprese sociali e della cooperazione sociale*" a Elena Zearo a far data dal 1° ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2023;
- il decreto del Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore del 1° ottobre 2020, n. 1894/SPS, di seguito decreto n. 1894/SPS/2020, di delega di funzioni e assegnazione di personale a Elena Zearo in relazione all'incarico di P.O. assegnato con il citato decreto n. 1873/SPS/2020;
- in particolare, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1073 del 22 luglio 2022 di modifica, a decorrere dal 25 luglio 2022, della denominazione del Servizio Politiche per il Terzo Settore in Servizio Affari Giuridici e Legislativi della Direzione e Politiche per il Terzo Settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 2046, e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2022 che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare e gli indirizzi di spesa;

Vista, in particolare, la disponibilità di bilancio di euro 44.913,00 allocata sul capitolo 9049, articolo 1, Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e associazionismo, Titolo 1: Spese correnti, Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti, in conto competenza 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022 e del bilancio pluriennale per gli anni 2022 - 2024;

Specificato, altresì, che la globalità dei fondi stanziati su detto capitolo, sono posti a finanziamento delle seguenti misure di incentivazione del Regolamento:

- a) Titolo IV, capo I (“Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all’articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l’occupazione”) e capo III (“Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all’assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all’articolo 13 della legge regionale 20/2006”);
- b) Titolo V (“Contributi a favore dei consorzi tra cooperative sociali di cui all’articolo 8 della legge 381/1991, per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale alle cooperative sociali consorziate e per la copertura dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate”);
- c) Titolo III, capo II (“Contributi per consulenze”), capo III (“Contributi per spese di costituzione e primo impianto”) e capo IV (“Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006”), oggetto del presente provvedimento;

Precisato che, con riferimento agli incentivi di cui alla lettera a), con decreto n. 19635/GRFVG del 28 ottobre 2022, sono già state approvate le graduatorie 2022 e accantonate (prenotate) le relative risorse mentre, per quanto attiene gli aiuti di cui alla lettera b), per l’anno 2022 non sono pervenute domande;

Ritenuto, pertanto, di prenotare le risorse necessarie – pari ad euro 3.120,00 – a dare copertura finanziaria alle concessioni contributive conseguenti all’approvazione, per l’annualità contributiva 2022, della graduatoria a favore di cooperative sociali e loro consorzi per spese inerenti l’acquisizione di servizi di consulenza, la costituzione e il primo impianto e le modifiche dello statuto con riferimento all’articolo 14, comma 2, lettere b), c) e c bis), della L.R. 20/2006 e al titolo III, capi II, III e IV del Regolamento regionale, suddividendolo tra i beneficiari come dettagliatamente previsto nell’allegato A, a valere sul capitolo 9049, articolo 1, Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e associazionismo, Titolo 1: Spese correnti, Macro Aggregato: 104 Trasferimenti correnti, in conto competenza 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022 e del bilancio pluriennale per gli anni 2022 – 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Decreta

che per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. è approvata, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e successive modificazioni e integrazioni, **la graduatoria 2022 delle domande ammissibili a contributo di cui alla tabella 1 dell’allegato A** relativa alle iniziative di cui all’articolo 14, comma 2, lettere b), c) e c bis) della L.R. 20/2006 ed al titolo III, capi II, III e IV del Regolamento regionale citato a favore di cooperative sociali e loro consorzi per spese **inerenti l’acquisizione di servizi di consulenza, la costituzione e il primo impianto e le modifiche dello statuto di cui all’articolo 3, comma 3, della L.R. 20/2006;**

2. sono prenotate le risorse relative alle assegnazioni contributive di cui al punto 1 **pari a complessivi euro 3.120,00** (tremilacentoveventi/00) e suddivisi per ciascun beneficiario come previsto nella tabella 1 dell’allegato A;

3. l’importo prenotato di cui al punto 3 trova copertura al **capitolo 9049, articolo 1**, Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 08: Cooperazione e associazionismo, Titolo 1: Spese correnti, Macro Aggregato: 104 Trasferimenti correnti, in **conto competenza 2022** dello stato di previsione della spesa del **bilancio 2022** e del bilancio pluriennale per gli anni 2022 – 2024;

4. è approvato, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e successive modificazioni e integrazioni,

l'elenco delle domande non ammissibili di cui alla tabella 2 dell'allegato A, domande relative alle iniziative di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c) e c bis) della L.R. 20/2006 ed al titolo III, capi II, III e IV del Regolamento regionale citato presentate da cooperative sociali e inerenti spese per l'acquisizione di servizi di consulenza, la costituzione e il primo impianto e modifiche dello statuto di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. 20/2006;

5. l'allegato A e l'allegato contabile costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Trieste, *data del protocollo*

LA RESPONSABILE DELEGATA
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- Elena Zearo -

documento firmato digitalmente

EZ/ez

Articolo 14, comma 2, lett. b), c) e c bis), e titolo III, capi II, III e IV del Regolamento emanato con DPR n. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii.
Misura d'intervento 2 - Contributi a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi per acquisizione di consulenze, costituzione e primo impianto e modifiche dello statuto

Annualità contributiva 2022

**Tabella 1 - DOMANDE AMMISSIBILI
GRADUATORIA 2022**

(con evidenza delle spese ammesse e dei contributi concedibili)

Pos. n.°	Punti	Fascicolo n.° (GGP)	Data e ora di ricevimento della domanda	Beneficiario				Iniziativa		Spesa presentata	Spesa ammessa	Intensità di aiuto	Contributo concedibile	Motivazione spese non ammesse
				Ragione sociale	Codice fiscale	Comune (sede)	Provincia (sede) sigla	Descrizione	Riferimento al Regolamento n.0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.					
1	16	149039	30/03/2022 17.27.50	THIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01023280314	GORIZIA	GO	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	Articolo 11, comma 1, lettera a)	11.000,00 €	6.000,00 €	30%	1.800,00 €	Inammissibilità di un preventivo per carenza del requisito previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento n. 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.
2	14	149040	31/03/2022 10.11.45	HATTIVA LAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02412240307	UDINE	UD	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	Articolo 11, comma 1, lettera a)	4.400,00 €	4.400,00 €	30%	1.320,00 €	
GRADUATORIA ANNO 2022 - TOTALE CONTRIBUTI CONCEDIBILI												3.120,00 €		

Articolo 14, comma 2, lett. b), c) e c bis), e titolo III, capi II, III e IV del Regolamento emanato con DPRReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii.
Misura d'intervento 2 - Contributi a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi per acquisizione di consulenze, costituzione e primo impianto e modifiche dello statuto

Annualità contributiva 2022

**Tabella 2 - DOMANDE NON AMMISSIBILI
ELENCO 2022**

Pr. N°	Data e ora di ricevimento della domanda	Fascicolo n.° (GGP)	Richiedente				Iniziativa		Motivazione (con riferimento al Regolamento n. 0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.)
			Ragione sociale	Codice fiscale	Comune (sede)	Provincia (sede) sigla	Descrizione	Riferimento al Regolamento n.0198/Pres/2017 e ss.mm.ii.	
1	28/03/2022 16.58.59	148993	AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS	80028150326	TRIESTE	TS	Acquisizione di servizi di consulenza per il miglioramento dell'organizzazione aziendale	Articolo 11, comma 1, lettera d)	Contributo concedibile inferiore al limite minimo di contributo riconoscibile di 1.000,00 euro anche nell'ipotesi di ammissione di tutta la spesa presentata. [Articolo 3, co. 1 e articolo 35, co. 3, lett. c) del Regolamento]
2	30/03/2022 17.27.52	149038	COMUNITA' EDUCANTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	00503580326	TRIESTE	TS	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	Articolo 11, comma 1, lettera a)	Ritiro della domanda di contributo (richiesta prot. n. 0119807/GRFVG del 06/09/2022) [Articolo 35, comma 3, lettera d), del Regolamento]
3	31/03/2022 11.28.55	149034	QUERCIAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	00907100325	TRIESTE	TS	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	Articolo 11, comma 1, lettera a)	Inammissibilità di tutta la spesa presentata a contributo. [Articolo 35, comma 4, lettera b bis) del Regolamento]
4	31/03/2022 12.41.34	149035	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA - IMPRESA SOCIALE	00124570326	MUGGIA	TS	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	Articolo 11, comma 1, lettera a)	Contributo concedibile inferiore al limite minimo di contributo riconoscibile di 1.000,00 euro anche nell'ipotesi di ammissione di tutta la spesa presentata. [Articolo 3, co. 1 e articolo 35, co. 3, lett. c) del Regolamento]
5	31/03/2022 13.03.30	149041	IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	00496150319	GORIZIA	GO	Acquisizione di servizi di consulenza per il miglioramento dell'organizzazione aziendale	Articolo 11, comma 1, lettera d)	Contributo concedibile inferiore al limite minimo di contributo riconoscibile di 1.000,00 euro anche nell'ipotesi di ammissione di tutta la spesa presentata. [Articolo 3, co. 1 e articolo 35, co. 3, lett. c) del Regolamento]
6	31/03/2022 13.05.39	149036	TORRENUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01148610320	TRIESTE	TS	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	Articolo 11, comma 1, lettera a)	Scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda. [Articolo 35, comma 4, lettera a) del Regolamento]
7	31/03/2022 14.36.36	149037	LA COLLINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPRESA SOCIALE	00746150325	TRIESTE	TS	Acquisizione di servizi di consulenza per il miglioramento dell'organizzazione aziendale	Articolo 11, comma 1, lettera d)	Inammissibilità di tutta la spesa presentata a contributo. [Articolo 35, comma 4, lettera b bis) del Regolamento]
8	31/03/2022 16.26.18	149042	COOPERATIVA SOCIALE IL SEME - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA O.N.L.U.S.	00299900936	FIUME VENETO	PN	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	Articolo 11, comma 1, lettera a)	Scadenza del termine per provvedere alla regolarizzazione della domanda. [Articolo 35, comma 4, lettera a) del Regolamento]